

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARENA, BALBO, BONALDI, BROSIO, PREMOLI e ROBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutte le categorie combattentistiche

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 maggio 1970, n. 336, anche se integrata dalle disposizioni della successiva legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha determinato un'inammissibile discriminazione fra cittadini che hanno gli stessi identici titoli di benemeranza verso la Nazione.

La esclusione dei lavoratori ex combattenti ed assimilati di tutto il settore privato dai benefici concessi ai dipendenti pubblici è una grave ingiustizia; ed ingiustizia egualmente grave nell'ambito dei dipendenti pubblici è la mancata concessione dei benefici in parola agli ex combattenti che hanno lasciato il servizio anteriormente al 7 marzo 1968.

All'atto dell'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, in ambedue i rami del Parlamento furono presentati numerosi ordini del giorno che tendevano ad eliminare le più evidenti incongruenze determinate dalle limitazioni della legge stessa. Al Senato i diversi ordini del giorno furono unificati in uno solo che invitava il Governo a « promuovere le opportune iniziative per estendere — a carico dello Stato — al settore

privato, a quello a partecipazione statale e a tutti gli operai e agli impiegati ex combattenti, nonchè ai lavoratori autonomi, adeguate provvidenze nello spirito del disegno di legge in esame ».

Il suddetto ordine del giorno fu accettato dal Governo come invito « all'approfondito studio della materia »: studio che, almeno finora, non ha determinato però concrete iniziative intese ad eliminare del tutto le incongruenze segnalate in Parlamento.

Vero è che la legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha provveduto, fra l'altro, ad estendere i benefici della precedente legge n. 336 al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, ma non è stato affrontato ancora il problema di fondo che è quello di eliminare la differente valutazione dei meriti del cittadino combattente collegata inspiegabilmente alla natura del rapporto di lavoro ed all'epoca nella quale tale rapporto di lavoro è venuto a cessare.

Non si può certo sostenere che i sacrifici compiuti dal combattente per l'adempimento di « un sacro dovere », impostogli fra

l'altro dalla Costituzione, siano degni di maggiore o minore considerazione in dipendenza del posto occupato dall'interessato nel mondo del lavoro. Differenziazioni del genere non hanno alcuna base morale o giuridica.

Si rende perciò necessario ed urgente un provvedimento riparatore che metta tutti gli ex combattenti sullo stesso piano agli effetti dei benefici concessi dalla ripetuta legge n. 336.

Non si devono certo sottovalutare le difficoltà finanziarie che possono aver determinato un indugio nell'emanazione di un provvedimento del genere.

Occorre tuttavia considerare che si tratta, nel caso in esame, di applicare il fondamentale precetto costituzionale della parità dei diritti dei cittadini sancita dall'articolo 3 della Costituzione, necessità alla quale lo Stato non può indubbiamente sottrarsi anche se l'onere è abbastanza rilevante per la pubblica finanza.

Sono da considerare inoltre le favorevoli conseguenze del provvedimento nel campo sociale: l'estensione dei benefici combattentistici ai lavoratori del settore privato e, soprattutto, la concessione anche ad essi di poter anticipare la data del pensionamento determineranno certamente la disponibilità di numerosi posti di lavoro e porteranno un rilevante contributo all'inserimento delle nuove leve nel mondo produttivo.

Sulla base delle suesposte considerazioni, l'articolo 1 del presente disegno di legge detta la norma generale di estensione dei benefici previsti dalle ripetute leggi 24 mag-

gio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutti gli ex combattenti qualunque sia il datore di lavoro, mentre l'articolo 9 ammette al godimento di tali benefici anche coloro che abbiano lasciato il servizio od il lavoro antecedentemente alla data del 7 marzo 1968, data fissata dall'articolo 6 della legge n. 336 del 1970. Inoltre, è prevista l'estensione dei benefici in questione al personale militare che per conto dell'ONU abbia prestato o prestato servizio in zone d'intervento, personale al quale la legge 11 dicembre 1962, numero 1746, ha esteso i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 concedono particolari benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato ed autonomi ex combattenti ed assimilati nello spirito delle leggi n. 336 e n. 824 e l'articolo 6 estende tali benefici, doverosamente, anche ai pensionati.

Gli articoli 7 e 8 fissano criteri intesi ad assicurare agli interessati, entro un ragionevole periodo di tempo, il riconoscimento dei propri diritti ed il loro effettivo godimento.

L'articolo 10, infine, pone l'onere — indicato in 15 miliardi — a carico del bilancio dello Stato così come stabilito per l'onere derivante dai benefici concessi ai dipendenti pubblici.

Siamo sicuri, onorevoli colleghi, che il presente disegno di legge, il quale viene incontro ad una sentita generale esigenza di giustizia, incontrerà il vostro consenso e potrà essere sollecitamente discusso ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sono estese al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, e a tutti i lavoratori qualunque sia il datore di lavoro presso cui prestano o hanno prestato servizio, ai dipendenti delle aziende private ed a partecipazione statale, ai dipendenti dello Stato civili e militari senza alcuna eccezione di ordinamento o di carriera, ex combattenti od appartenenti alle categorie assimilate indicate nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 2.

I lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità o vecchiaia, quelli iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione stessa ed i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una riduzione di 7 anni o, se mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di 10 anni del requisito minimo di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 3.

L'anzianità contributiva utile per il calcolo della misura della pensione ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, è maggiorata per il personale indicato nel

precedente articolo 2 rispettivamente di 7 anni se ex combattenti e assimilati o di 10 anni se mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 4.

Per il personale indicato nel precedente articolo 2 la retribuzione annua pensionabile, calcolata secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, numero 153, o calcolata secondo le rispettive disposizioni per i lavoratori iscritti presso casse o fondi diversi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è maggiorata del 7 per cento per gli ex combattenti ed assimilati e del 10 per cento per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 5.

I lavoratori che non possono comunque avvalersi dei precedenti articoli hanno diritto ai trattamenti minimi di pensione previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, a seconda della loro età.

Art. 6.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori aventi le qualifiche indicate nel precedente articolo 2 che siano titolari di pensione o gli eredi titolari o aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ovvero a carico di casse o fondi integrativi o sostitutivi della stessa, nonchè a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi, possono chiedere la riliquidazione della pensione in godimento ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

Le pensioni riliquidate ai sensi del comma precedente hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 7.

L'amministrazione o l'ente di previdenza cui è stata diretta l'istanza per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, deve provvedere entro il termine di 180 giorni.

Il silenzio sarà considerato a tutti gli effetti come silenzio-rifiuto.

Il ricorso avverso il diniego o il silenzio-rifiuto potrà essere prodotto, oltre che dagli interessati, anche dalle associazioni nazionali di categoria.

Art. 8.

La procedura relativa ai ricorsi previsti dall'articolo precedente è gratuita in ogni ordine e grado.

Art. 9.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, e quelle contenute nella presente legge si applicano anche al personale cessato dal servizio prima del 7 marzo 1968.

Art. 10.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per il primo anno calcolato in lire 15 miliardi sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a far fronte ai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.